

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV ASSEMBLEA NAZIONALE

Delibera n. 5 del 16 dicembre 2023

Oggetto: approvazione delle modifiche al Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile dell'Associazione

L'anno duemilaventitré, il giorno sedici del mese di dicembre, l'Assemblea Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, regolarmente convocata e costituita

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii., recante "riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO il verbale di proclamazione delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana dell'Ufficio Elettorale Nazionale del 21 aprile 2023 prot. n. 2023/11163/CN/I;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV a rogito Notaio Mariangela Pasquini, repertorio n. 5219, raccolta n. 3496, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 02/11/2023 al n. 10423 serie 1T e, in particolare, l'articolo 42.2, in forza del quale l'ordinamento finanziario e contabile della Croce Rossa Italiana è disciplinato da un regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile dell'Associazione, da ultimo revisionato in data 18 dicembre 2021 dall'Assemblea Nazionale;

RICHIAMATA la convocazione dell'Assemblea Nazionale, giusta nota prot. n. 2023/32309/CN/U del 29/11/2023, effettuata norma dell'articolo 32.4 dello Statuto;

RILEVATA la necessità di adeguare il Regolamento in parola alle recenti modifiche statutarie approvate dall'Assemblea Nazionale in data 14/10/2023;

TENUTO CONTO che il Consiglio Direttivo Nazionale nel corso della seduta consiliare del giorno 29/11/2023 ha valutato e discusso la proposta di adeguamento regolamentare pervenuta dagli Uffici del Comitato Nazionale con scheda di sintesi n. 14747 del 16/11/2023, approvando la trasmissione del testo all'Assemblea Nazionale;

DATO ATTO degli esiti delle votazioni avvenute con modalità elettroniche, a seguito della relazione del Presidente Nazionale;

SU PROPOSTA del Consiglio Direttivo Nazionale;

con la maggioranza statutariamente prevista;

DELIBERA


per le ragioni espresse in premessa,

1. di approvare le modifiche di adeguamento al Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile dell'Associazione, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Direttivo Nazionale, ai Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai Comitati CRI e, per quanto di sua competenza, al Segretario Generale;
3. di disporre la pubblicazione della presente delibera in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Associazione, ai sensi del vigente Regolamento sulla trasparenza e sui controlli.

Il Segretario Generale
Cecilia Crescioli



Il Presidente Nazionale
Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro





REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO





INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. AMBITO OGGETTIVO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
2. ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	3
TITOLO II – IL SISTEMA DEI BILANCI	3
3. I PRINCIPI DEI BILANCI	3
4. I DOCUMENTI CONTABILI E DI SINTESI DEL COMITATO NAZIONALE	3
5. I DOCUMENTI CONTABILI E DI SINTESI DEI COMITATI C.R.I.	5
TITOLO III – GLI ORGANI DI REVISIONE E CONTROLLO DEI COMITATI C.R.I.	5
6. IL REVISORE DEI CONTI E L'ORGANO DI CONTROLLO DEI COMITATI C.R.I.	5
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	6
7. ENTRATA IN VIGORE E RINVIO	6

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI****1. AMBITO OGGETTIVO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

- 1.1 Il presente Regolamento, previsto dall'articolo 42.2 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito anche "Associazione") in armonia con il quadro legislativo e regolamentare vigente, racchiude un insieme organico di regole preordinate alla retta amministrazione economico-finanziaria della Croce Rossa Italiana ("Comitati CRI"), a tutti i livelli, al fine di garantire nell'ambito della Rete associativa nazionale CRI una corretta rilevazione dei fatti gestionali che comportano entrate (ricavi e proventi) e uscite (costi ed oneri) per il bilancio, nonché una veritiera misurazione dei risultati finanziari ed economici della gestione anche con riferimento agli aspetti riguardanti il patrimonio.
- 1.2 Le fonti normative di riferimento per la gestione dell'attività contabile e per la redazione dei bilanci, considerata la particolarità dell'Associazione, afferiscono ai seguenti corpi normativi:
- normativa privatistica, contenuta nel codice civile e applicabile in quanto compatibile agli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - schemi e modelli di bilancio previsti dal Codice del Terzo settore (art. 13, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
 - assoggettamento dell'Associazione al processo di armonizzazione dei documenti contabili al bilancio dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 1.3 Per i documenti contabili del Comitato Nazionale, ivi inclusi i documenti di sintesi dei Comitati Regionali e della Province autonome privi di autonomia giuridica, il Regolamento in oggetto è integrato con il *Regolamento di contabilità dell'Associazione della Croce Rossa Italiana*, approvato ai sensi dell'art. 44.3 dello Statuto CRI.

2. ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

- 2.1 L'esercizio economico e finanziario inizia l'1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II – IL SISTEMA DEI BILANCI**3. I PRINCIPI DEI BILANCI**

- 3.1 I bilanci della Croce Rossa si conformano ai principi generali della veridicità, integrità, unità, universalità e dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale.
- 3.2 Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio.
- 3.3 In coerenza con il principio di unità dei bilanci, la realizzazione delle spese si svolge nei limiti degli stanziamenti economici di previsione.
- 3.4 I principi esposti di seguito, in mancanza di ulteriori previsioni normative, possono essere considerati un riferimento tecnico-contabile integrativo, utile per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della posizione patrimoniale-finanziaria e dell'andamento gestionale, coerentemente con le previsioni statutarie in tema di approvazione del rendiconto di esercizio, allineate alle più evolute *best practices* esistenti a livello nazionale e internazionale allo scopo di attuare il principio di trasparenza e di verifica delle procedure di governo.

4. I DOCUMENTI CONTABILI E DI SINTESI DEL COMITATO NAZIONALE

- 4.1 I documenti contabili e di sintesi a livello nazionale, derivanti dalla gestione contabile e finanziaria, sono i seguenti:
- bilancio preventivo;



- b. bilancio di esercizio;
c. rendiconto aggregato.
- 4.2 Il bilancio preventivo (o di previsione) è riclassificato secondo il sistema SIOPE di cui al decreto del Ministero dell'Economia 27 marzo 2013 e comunque dalla normativa ministeriale che regola criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica. Tale riclassificazione interessa sia il *budget* inerente finanziamenti pubblici sia il *budget* inerente finanziamenti di natura privata di natura privata.
- 4.3 Il bilancio preventivo espone i dati economici previsionali della gestione e degli investimenti relativi all'esercizio successivo rispetto a quello di adozione, secondo la seguente articolazione:
- a. il *budget* economico annuale, adottato tenendo conto delle esigenze delle Unità organizzative riconducibili all'articolazione centrale e a quella decretata e tradotte in proposte di *budget*;
b. la relazione illustrativa delle voci riportate nel documento ed i criteri della sua elaborazione;
c. il prospetto concernente le previsioni di spesa complessiva del finanziamento pubblico, definito secondo il formato di cui all'allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013;
d. la relazione del Collegio dei Revisori dei conti, non vincolante;
e. il programma annuale di attività;
f. il piano annuale degli investimenti che definisce e descrive le iniziative di ampliamento patrimoniale, ne quantifica gli oneri e ne individua le relative fonti di finanziamento a copertura;
g. l'importo massimo stanziato a favore del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati Territoriali.
- 4.4 Il bilancio d'esercizio, approvato a norma dell'articolo 32.3, lett. h) dello Statuto CRI, è formato da:
- a. lo stato patrimoniale, che espone il valore dei beni e delle risorse patrimoniali dell'ente;
b. il rendiconto gestionale, che espone i proventi e gli oneri dell'ente;
c. la relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie dell'ente e contiene il rendiconto finanziario predisposto conformemente ai principi contabili OIC 10 ed il conto consuntivo in termini di cassa secondo le codifiche SIOPE applicabili.
- 4.5 Corredano il bilancio d'esercizio:
- a. la relazione del Revisore o società di revisione, in conformità alle previsioni statutarie;
b. il bilancio sociale, contenente il quadro di sintesi delle attività di interesse generale esercitata nel corso dell'anno dall'Associazione, con evidenza delle azioni realizzate e delle relazioni intrattenute con i diversi *stakeholders*, al fine di tracciare l'impatto sociale della Rete associativa nazionale CRI. Il bilancio sociale è redatto con cadenza annuale secondo il modello tracciato nelle Linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 e successive modifiche integrative.
- 4.6 Il rendiconto aggregato, tenuto conto del Principio Fondamentale di Unità di cui all'articolo 1.3 dello Statuto, rappresenta la consistenza patrimoniale e finanziaria della Croce Rossa Italiana comprensiva di tutti i livelli territoriali ed espone il risultato economico alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce, al fine di misurare l'impatto economico della Rete associativa nazionale CRI.
- 4.7 Il rendiconto aggregato è predisposto dal Segretario Generale e sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne prende visione entro il 30 settembre dell'anno successivo a



quello di riferimento. Il rendiconto aggregato viene redatto a livello nazionale sulla base dei rendiconti aggregati regionali trasmessi dai Segretari Regionali. Gli aggregati regionali, a sua volta, vengono redatti sulla base dei bilanci d'esercizio approvati dai Comitati C.R.I. costituiti in regione, e trasmessi secondo la procedura definita a livello nazionale (Piano dei conti) entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4.8 Per gli aspetti di dettaglio circa documenti di cui ai commi precedenti, si rinvia al *Regolamento di contabilità dell'Associazione della Croce Rossa Italiana*.

5. I DOCUMENTI CONTABILI E DI SINTESI DEI COMITATI C.R.I.

5.1 I Comitati CRI – ivi inclusi i Comitati Regionali e delle Province Autonome che godono di un regime di autonomia giuridica e patrimoniale – entro il 10 luglio di ogni anno, trasmettono al Comitato sovraordinato i seguenti documenti contabili:

- a. bilancio preventivo nella versione approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b. bilancio sociale, al superamento dei limiti e redatto secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, d.lgs. 117/2017;
- c. bilancio d'esercizio approvato entro il termine di cui agli articoli 21.9 e 26.5 dello Statuto dell'Associazione.

5.2 La rilevazione dei fatti contabili e di gestione viene effettuata tramite l'utilizzo del Piano dei conti approvato a livello nazionale, al fine di omogeneizzare i dati economico-patrimoniali all'interno della Rete associativa nazionale CRI.

5.3 La rappresentazione dei dati di bilancio avviene in conformità agli schemi di bilancio approvati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 117/2017 e contenuti nel d.m. 5 marzo 2020.

5.4 In fase di verifica propedeutica alla chiusura di bilancio i Comitati CRI sono tenuti al controllo di reciprocità rispetto alle poste di credito e di debito nei confronti del Comitato Nazionale e degli altri Comitati facenti parte della Rete associativa nazionale, attraverso il meccanismo della circolarizzazione.

5.5 A norma dell'art. 48, comma 3 del Codice del Terzo settore, entro il termine ivi previsto i Comitati CRI – ivi inclusi i Comitati Regionali e delle Province Autonome che godono di un regime di autonomia giuridica e patrimoniale – sono tenuti a depositare i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 del d.lgs. 117/2017.

5.6 In applicazione dell'articolo 42.2 dello Statuto, ogni Comitato C.R.I. deve destinare:

- a. un'aliquota alle operazioni di emergenza;
- b. un'aliquota alla cooperazione internazionale;
- c. un'aliquota alla formazione dei propri Soci;
- d. un'eventuale aliquota al sovvenzionamento del Comitato Regionale a fronte di funzioni e servizi prestati verso i Comitati C.R.I.

TITOLO III – GLI ORGANI DI REVISIONE E CONTROLLO DEI COMITATI C.R.I.

6. IL REVISORE DEI CONTI E L'ORGANO DI CONTROLLO DEI COMITATI C.R.I.

6.1 Tutti i Comitati C.R.I., indipendentemente da requisiti economici e/o dimensionali, sono sempre obbligati a nominare un revisore dei conti o un organo esterno di certificazione del bilancio ai sensi dell'art. 26 dello Statuto-tipo dei Comitati CRI. Ad analogo obbligo sono sottoposti i Comitati Regionali e delle Province autonome dotati di propria autonomia giuridica.

6.2 La procedura di nomina del revisore dei conti è prevista dall'art. 22.2, lett. c) dello Statuto CRI e le funzioni sono quelle previste dall'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017.

6.3 Il revisore dei conti dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea dei Soci



- convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
- 6.4 I Comitati CRI in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 sono tenuti a nominare, in aggiunta al revisore, l'organo di controllo, secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione e dallo Statuto tipo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

7. **ENTRATA IN VIGORE E RINVIO**
- 7.1 Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione dell'Assemblea Nazionale.
- 7.2 Per quanto eventualmente non previsto nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto CRI vigente, alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, nel codice civile e nella normativa anche regolamentare vigente.



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

N.	Data della delibera dell'Assemblea Nazionale	
0	21 gennaio 2017	<i>Approvazione</i>
1	30 novembre 2019	<i>Prima revisione</i>
2	18 dicembre 2021	<i>Seconda revisione</i>
3	16 dicembre 2023	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>